Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — L. 0,60

Anno LXV — Roma — Mercoledì, 27 febbraio 1924 — Numero 49

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 3221.

Proroga del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge n. 1800 del 21 dicembre 1922, concernente la radiazione delle unità inscritte nel Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, che stabilisce i limiti di servizio effettivo dopo i quali ciascuna unità inscritta nel Regio naviglio deve essere radiata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione data al Ministro per la marina con l'articolo 8 del R. decreto-legge 1800 in data 21 dicembre 1922 è prorogata di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 248. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3222.

Modificazione dell'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, istituente una Commissione speciale per i ricorsi dei vettori contro le deliberazioni del Commissariato generale colle quali fissa il nolo per gli emigranti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuto che allo scopo di ottenere una rapida decisione delle divergenze inerenti alla fissazione di prezzo dei noli di terza classe per il trasporto transoceanico degli emigranti, sia opportuno istituire una speciale Commissione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al terzo e quarto comma dell'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, è sostituito quanto appresso:

« Il vettore che non sia soddisfatto del nolo determinato dal Commissariato ha facoltà di ricorrere ad una Commissione speciale così costituita: Presidente: un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato di volta in volta dal primo presidente della Corte medesima; membri: un componente del Consiglio superiore dell'emigrazione, che non sia rappresentante di emigranti, un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che non sia rappresentante di armatori, designati dai rispettivi presidenti. Due funzionari superiori, uno del Commissariato generale dell'emigrazione e uno della marina mercantile interverranno nella Commissione come esperti, senza diritto a voto. Fungeranno da segretari un funzionario del Commissariato della marina mercantile ed uno del Commissariato generale dell'emigrazione di grado non inferiore a primo segretario.

« Il reclamo dovrà essere presentato dall'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della notizia di determinazione del nolo.

« La Commissione farà la sua proposta motivata al Ministro per gli affari esteri che deciderà in modo definitivo ».

Resta abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 251. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 228.

Sistemazione dello stato giuridico ed economico del personale ferroviario proveniente dalle cessate Amministrazioni austriache.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale ferroviario di ruolo dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, assunto sotto il cessato regime ed economicamente parificato al personale delle ferrovie dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1920, viene da tale data considerato inscritto, agli effetti della determinazione della sua attuale posizione economica, nei quadri di classificazione degli sti-

pendi in vigore per il personale delle dette ferrovie dello Stato coi gradi e con le qualifiche indicate nelle unite tabelle di equiparazione (allegato *A*) ed alle condizioni specificate nei seguenti articoli. Tale inscrizione, a tutti i rimanenti effetti, decorrerà dal 1° marzo 1924 e da questa ultima data il suindicato personale ex gestioni cesserà dal partecipare allo stato giuridico derivante dall'applicazione dei regolamenti dell'Amministrazione di provenienza ed avrà il trattamento stabilito dalle norme vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda le promozioni di grado sono però estese al detto personale ex gestioni le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del R. decreto 6 dicembre 1923, numero 2651, dalla data di pubblicazione di tale decreto.

Con apposito decreto Reale verranno emanate separate disposizioni per provvedere alla sistemazione del regime di pensione del personale medesimo.

Art. 2.

Nella determinazione dello stato giuridico economico del personale proveniente dal cessato regime sarà da prendersi per base la posizione che esso aveva al 3 novembre 1918, tenendo conto dei provvedimenti di aumento di stipendio o di paga con decorrenza non posteriore al 1° marzo 1920 e di nomina e promozione di grado con decorrenza sino alla data della entrata in vigore della legge 13 agosto 1921, n. 1080 deliberati dalle ferrovie dello Stato in base ai regolamenti delle cessate Amministrazioni austriache vigenti al 3 novembre 1918, o che potranno essere deliberati con decorrenza compresa nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del citato R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, ed il 1° marzo 1924.

Gli avanzamenti, concessi in via provvisoria dal Direttore generale delle ferrovie dello Stato, rispettivamente fino al 1° marzo 1920 per gli aumenti di stipendio e fino alla data della entrata in vigore della suddetta legge 13 agosto 1921, n. 1080, per le nomine e promozioni di grado, vengono confermati e resi definitivi.

Rimangono privi di qualsiasi effetto i provvedimenti di carattere individuale o collettivo deliberati dalle cessate Amministrazioni austriache posteriormente al 3 novembre 1918, in favore del detto personale.

Art. 3.

L'inquadramento del personale di ruolo negli organici delle ferrovie dello Stato, con effetto dal 1° marzo 1920, sarà impostato inizialmente nei quadri di classificazione annessi al regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393. A tale fine sarà considerata come effettivo stipendio la somma dei seguenti emolumenti:

a) stipendio fruito al 1° marzo 1920, in base all'organico d'origine;

b) indennità di quartiere (quartiergeld) nella misura del 70 % di quella stabilita dai regolamenti ex gestioni per la località di Vienna, calcolata sullo stipendio come al punto *a*).

Gli anni stabiliti per conseguire l'aumento normale, sia nell'organico d'origine, che nei suindicati quadri di classificazione annessi al regolamento 13 agosto 1917, vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso; all'agente verrà assegnata nei quadri medesimi la posizione corrispondente alla somma degli emolumenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, aumentata del valore proporzionale degli eventuali anni di decorrenza dello stipendio dell'organico d'origine, di cui alla lettera *a*).

Per determinare la posizione spettante ad ogni singolo agente nel citato regolamento 13 agosto 1917, sarà seguita norma analoga a quella stabilita dall'art. 10 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Con la medesima decorrenza del 1° marzo 1920, saranno conglobati nello stipendio come sopra determinato i soprassoldi di cui agli articoli 2 e 7 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913, e in base alla posizione così risultante gli agenti saranno inquadrati nelle tabelle degli stipendi annesse alla legge 7 aprile 1921, n. 368, con le stesse norme seguite pel restante personale delle ferrovie dello Stato.

Successivamente al 1° marzo 1920 verranno inoltre conferiti gli aumenti di stipendio maturati nella misura e con gli intervalli stabiliti dai quadri di classificazione allegati alla detta legge 7 aprile 1921, n. 368, al solo fine di determinare la posizione economica spettante ad ogni singolo agente al 1° marzo 1924.

Da quest'ultima data verranno infine applicate nei riguardi del detto personale ex gestioni le tabelle annesse al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Art. 4.

L'anzianità utile per l'applicazione dei miglioramenti previsti dal decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, numero 913, sarà computata al 1° aprile 1919, secondo il disposto dell'art. 2 del detto decreto-legge, restando ferma la decorrenza del 1° marzo 1920, per quanto riguarda il conglobamento nello stipendio dei soprassoldi di cui agli articoli 2 e 7 del suaccennato decreto-legge Luogotenenziale.

Art. 5.

L'anzianità di servizio del personale di ruolo ex gestioni decorre dalla data di effettiva iscrizione alla Cassa pensioni o al Fondo di previdenza o dalla data di nomina a definitivo per gli agenti che, per superato limite di età, non poterono essere inscritti alla Cassa pensioni od al Fondo di previdenza.

Agli effetti del computo dell'anzianità utile per il conferimento dei miglioramenti previsti dall'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913, e dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 368, è da considerarsi valido l'eventuale servizio ininterrotto prestato nell'Amministrazione di provenienza precedentemente alla iscrizione alla Cassa pensioni o al Fondo di previdenza per il periodo eccedente i cinque anni.

Art. 6.

Per il personale appartenente alla categoria degli « Impiegati » dello Stato II-b e dello Stato III sono ammesse le seguenti eccezioni all'equiparazione stabilita dalle unite tabelle:

Gli Oberrevidenten dello Stato II-b riconosciuti in possesso dei voluti requisiti di merito e delle necessarie attitudini e capacità potranno ottenere con carattere di promozione agli effetti dell'anzianità di grado l'equiparazione ad una delle qualifiche delle stazioni o degli uffici, a seconda dell'appartenenza, inscritte nel grado 6° delle tabelle annesse alla legge 7 aprile 1921, n. 368, nel caso in cui abbiano anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta, in media, dagli agenti delle ferrovie dello Stato promossi al detto grado e rispettivamente appartenenti all'uno od all'altro dei suaccennati rami di servizio.

Gli Assistenten dello Stato II-b e gli Adjunkten dello Stato III addetti alle stazioni ed equiparati di massima al grado 9° delle tabelle stesse potranno ottenere l'assegnazione del grado superiore alla condizione che si trovino in possesso dei prescritti requisiti di merito e delle volute idoneità ed abbiano anzianità di abilitazione pari a quella posseduta dagli agenti delle ferrovie dello Stato nominati al detto grado superiore con disposizione d'indole generale, in quanto tale disposizione ed i provvedimenti che ne sono derivati vengano mantenuti in seguito alla revisione voluta dall'art. 6 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Gli Assistenten dello Stato II-b e gli Adjunkten dello Stato III addetti agli uffici ed inscritti di massima nel grado 10° delle dette tabelle con la qualifica di applicato, potranno ottenere l'equiparazione al grado superiore alla condizione che si trovino in possesso dei prescritti requisiti di merito ed abbiano anzianità pari a quella posseduta dagli agenti delle ferrovie dello Stato nominati al detto grado superiore con disposizione di indole generale, in quanto tale disposizione ed i provvedimenti che ne sono derivati vengano mantenuti in seguito alla revisione voluta dall'art. 6 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Gli Assistenten dello Stato III addetti alle stazioni ed inscritti di massima nel grado 10° delle suaccennate tabelle con la qualifica di commesso di 1ª classe, saranno equiparati a sottocapo nel caso in cui provengano dagli Stationsmeister e siano in possesso dei voluti requisiti.

Gli Assistenten dello Stato III addetti agli uffici inscritti nel grado 10° otterranno l'assegnazione della qualifica di assistente dei lavori, anzichè quella di applicato, nel caso in cui provengano dai Bahnmeister.

Art. 7.

Gli agenti del cessato regime, rivestiti della qualifica di Lokomotivführeranwärter ed equiparati a fuochisti, otterranno la promozione a macchinista, con decorrenza non anteriore alla data di pubblicazione del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, nel caso in cui abbiano anzianità di servizio pari a quella media con la quale il personale delle ferrovie dello Stato di corrispondente categoria consegue la detta promozione a macchinista.

Art. 8.

Gli agenti rivestiti delle qualifiche di Werkmeister, Maschinenmeister e Kanzleidiener, inquadrati al 1° marzo 1920 rispettivamente nelle qualifiche di capo tecnico (grado 8°), capo deposito (grado 8°) ed usciere (grado 13°) dei quadri di classificazione annessi alla legge 7 aprile 1921, n. 368, potranno ottenere, con la decorrenza del 1° marzo 1920, la qualifica superiore, purchè ne siano dichiarati meritevoli, siano riconosciuti in possesso delle volute idoneità ed abbiano una anzianità di grado e di servizio corrispondente a quella posseduta in media dagli agenti della medesima categoria delle ferrovie dello Stato, promossi al detto grado superiore.

Art. 9.

Gli agenti rivestiti della qualifica di Blocksignaldiener, equiparati a deviatori, avranno titolo alla precedenza nella assegnazione alle funzioni di capo squadra deviatori, purchè si trovino in possesso dei voluti requisiti di merito.

Art. 10.

Il personale retribuito a paga giornaliera assunto dal cessato regime ed iscritto al fondo di previdenza è da considerarsi di ruolo e viene inquadrato al 1° marzo 1920 con le qualifiche risultanti dall'unita tabella di equiparazione (allegato *B*), nei quadri di classificazione in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato.

Agli effetti finanziari il detto inquadramento decorrerà dal 1° marzo 1924.

Ai fini dell'inquadramento sarà da considerarsi paga base quella di cui l'agente era effettivamente provvisto al 1° marzo 1920, diminuita della quota della paga stessa da considerarsi concessa in relazione al maggior costo della vita nella località di residenza.

Per gli operai con professione la cui retribuzione è commisurata alla capacità individuale comprovata in base ad apposito saggio di lavoro, sarà da considerarsi paga, agli effetti dell'inquadramento, quella di cui l'agente era provvisto al 1° marzo 1920.

Art. 11.

In base alla paga determinata in conformità del precedente articolo, sarà provveduto, con la medesima decorrenza del 1° marzo 1920, alla iscrizione iniziale nei quadri di classificazione annessi al regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, al conglobamento dei soprassoldi di cui agli articoli 2 e 7 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913, ed all'inquadramento nelle tabelle di cui alla legge 7 aprile 1921, n. 368, con le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, tenuto anche conto di quanto è disposto dal penultimo e dall'ultimo comma del citato art. 3 per quanto riguarda il conferimento degli aumenti normali successivamente al 1° marzo 1920 e l'applicazione delle tabelle annesse al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

L'anzianità di servizio del detto personale decorre, come per quello di ruolo, dalla data di iscrizione al Fondo di previdenza ed è parimenti da tenersi valido, agli effetti del conferimento dei miglioramenti di cui al precedente comma, l'eventuale servizio ininterrotto prestato nell'Amministrazione di provenienza precedentemente alla iscrizione al suddetto Fondo per il periodo eccedente i cinque anni.

Art. 12.

Gli avventizi assunti dal cessato regime precedentemente alla istituzione del Fondo di previdenza e che non poterono esservi inscritti per superato limite di età, avranno, pur rimanendo avventizi, il trattamento del personale di ruolo per quanto riflette la sistemazione economica, gli aumenti di stipendio, le competenze accessorie, i congedi, il trattamento di malattia e d'infortunio, la disciplina, le concessioni di viaggio e le promozioni, analogamente a quanto è stabilito, per gli avventizi provenienti dalle cessate Amministrazioni sociali del Regno, dall'art. 268 del regolamento del personale approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, num. 1393.

Il rimanente personale avventizio che non faceva parte del Fondo di previdenza al 3 novembre 1918 e che non abbia potuto esservi inscritto successivamente, sarà considerato alla stessa stregua del personale avventizio delle ferrovie dello Stato.

Art. 13.

E' data facoltà al Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato di provvedere all'assimilazione di qualifiche non comprese nelle unite tabelle di equiparazione e di cui risultasse eventualmente rivestito personale assunto dal cessato regime.

Il Commissario stesso viene inoltre incaricato della emanazione delle norme di applicazione del presente decreto.

Le controversie derivanti dall'applicazione del decreto stesso saranno inappellabilmente risolute dalla Commissione costituita con l'art. 13 del R. decreto 6 dicembre 1923, numero 2651.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale a contratto il cui rapporto di servizio possa essere sciolto in seguito a disdetta o la cui prestazione giornaliera d'opera sia limitata ed abbia carattere saltuario.

I medici assunti a contratto dal cessato regime potranno essere confermati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il loro trattamento ed i rapporti di servizio saranno regolati in base alle disposizioni vigenti presso le Ferrovie medesime per il personale sanitario ausiliare.

Le guardabarriere avranno lo stesso trattamento economico delle agenti di corrispondente categoria delle ferrovie dello Stato.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate anche al personale proveniente dalla Compagnia delle strade ferrate meridionali dell'Austria (Südbahn) passato alle ferrovie dello Stato mediante l'accordo ratificato con R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816.

Le disposizioni stesse non sono invece applicabili agli agenti che non si trovano nella condizione voluta dalle vigenti norme concernenti il riconoscimento o l'acquisto della cittadinanza italiana ed al personale delle linee secondarie dichiarate soggette alla legge dell'equo trattamento del 14 luglio 1912, n. 835, modificata col decreto-legge 25 marzo 1919, numero 467.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 263. — GRANATA

ALLEGATO *A*.

TABELLA D'EQUIPARAZIONE PER IL PERSONALE DI RUOLO.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione			
	annessi al Reg Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917, n. 1393		annessi alla Legge 7 aprile 1921, n. 368	
	grado	qualifica	grado	qualifica
IMPIEGATI				
STATO I.				
Oberstaatsbahnrat (St.B.) .... / Oberinspektor (S. B.)(1)	4°	Ispettore Capo (2)	4°	Ispettore Capo (2)
Staatsbahnrat (St. B.) .... / Inspektor (S. B.) (1) .... / Oberkommissär	5°	Ispettore Princ. (2)	5°	Ispett. 1ª classe (2)
Kommissär .... / Adjunkt .... / Assistent (nel 2° semestre di Cor. 1800)	6°	Ispettore (2)	5°	Ispettore (2)
Assistent (nel 1° semestre di Cor. 1800)	7°	Allievo ispettore (*ad personam*) (3)		
STATO II-*A*.				
Vermessungsassistent (St. B.) / Geometer III cl. (S. B.)	9°	Segretario tecnico di 1ª classe	8°	Segretario tecnico di 1ª classe
STATO II-*B*.				
Oberinspektor	5°	Ispettore princ.	5°	Ispettore di 1ª cl.
Inspektor	6°	Ispettore	5°	Ispettore

(1) Esclusi quelli provenienti dalla categoria degli Oberrevidenten.
(2) O altra qualifica inscritta nello stesso grado in rapporto alla funzione.
(3) Dei quadri di classificazione annessi al Regolamento del Personale approvato con R. Decreto 22 luglio 1906, n. 417.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione			
	annessi al Reg. Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917, n. 1393.		annessi alla Legge 7 aprile 1921, n. 368	
	grado	qualifica	grado	qualifica
Personale delle stazioni.				
Oberrevident	8°	Capo Staz. 1ª classe Capo Gest. Pr. 2ª cl. Capo Tel. Princ. (1)	7°	Capo Staz. 1ª classe Capo Gest. 1ª classe Capo Tel. Princ. (1)
Revident	9°	Capo Staz. 2ª classe Capo Gest. 1ª classe Capo Telegr. 1ª cl.	8°	Capo Stazione Capo Gestione Capo Telegraf. (2)
Adjunkt	10°	Capo Staz. 3ª classe Capo Gest. 2ª classe Capo Telegr. 2ª cl.	8°	Capo Stazione Capo Gestione Capo Telegrafista
Assistent	11°	Sotto Capo	9°	Sotto Capo (3)
Personale degli uffici.				
Oberrevident	8°	Segretario Princ. Controll. Princ. (1)	7°	Segretario Princ. Revisore Princ. (1)
Revident	9°	Segretario 1ª classe Controllore	8°	Segretario 1ª classe Revisore
Adjunkt	10°	Segretario di 2ª cl.	9°	Segretario
Assistent	11°	Applicato	10°	Applicato (3)
Stato III. *Personale delle stazioni.*				
Oberrevident (S. B.) .... Oberoffizial (St. B.)	9°	Capo Staz. 2ª classe Capo Gest. 1ª classe Capo Telegraf. 1ª cl.	8°	Capo Stazione Capo Gestione Capo Telegraf. (4)

(1) Gli Oberrevidenten potranno ottenere l'assegnazione di una delle qualifiche inscritte nel grado 7° (Tabelle 1917) e 6° (Tabelle 1920) quando si trovino nelle condizioni di anzianità e di merito stabilite dall'art del presente Decreto.

(2) I Capi Stazione Capi Gestione e Capi Telegrafista provenienti dai Revidenten, agli effetti di eventuali promozioni saranno considerati come gli agenti F. S. rivestiti delle qualifiche ad personam di Capi Stazione di 2ª classe Capi Gestione di 1ª classe o Capi Telegrafisti 1ª classe.

(3) Gli Assistenten degli uffici e delle stazioni potranno essere equiparati al grado superiore quando si trovino nelle condizioni di anzianità e di merito appositamente stabilite dall'art. 6 del presente Decreto.

(4) I Capi Stazione, Capi Gestione e Capi Telegrafista provenienti dagli Oberrevidenten od Oberoffizial dello Stato III agli effetti di eventuali promozioni saranno considerati come gli agenti F. S. rivestiti delle qualifiche ad personam di Capo Stazione di 2ª classe, Capo gestione di 1ª classe e Capo Telegrafista di 1ª classe.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione			
	annessi al Reg. Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917, n. 1393.		annessi alla Legge 7 aprile 1921, n. 368	
	grado	qualifica	grado	qualifica
Revident (S. B.).............. Offizial (St. B.).	10°	Capo Staz. 3ª classe Capo Gest. 2ª classe Capo Telegr. 2ª cl.	8°	Capo Stazione Capo Gestione Capo Telegrafista
Adjunkt	11°	Sotto Capo	9°	Sotto Capo (1)
Assistent	11°	Commesso 1ª cl.	10°	Commesso 1ª classe
Personale degli uffici.				
Oberrevident (S. B.) .... Oberroffizial (St. B.)..........	9°	Segretario 1ª classe Controllore	8°	Segretario 1ª classe Revisore
Revident (S. B.) .... Offizial (St. B.)	10°	Segretario 2ª classe	9°	Segretario
Adjunkt	11°	Applicato	10°	Applicato (1)
Assistent	11°	Applicato	10°	Applicato
Personale femminile.				
Bahnoffiziantin	12°	Scrivana (Uffici)	11°	Scrivana (Uffici)
	12°	Commessa 2ª classe (Stazioni)	11°	Commessa (Staz.).
Personale *di cancelleria e d'ordine.*				
Kanzleiexpedient .... Kanzleioffiziant	12°	Aiutante Applicato (Uffici)	11°	Aiutante Applicato (Uffici)
Kanzlist .... Kanzleigehilfe .... Dolmetsche	12°	Commesso 2ª classe (Stazioni)	11°	Commesso (Staz.)

(1) Gli Adjunkten degli uffici e delle Stazioni dello Stato III potranno essere equiparati al grado superiore quando si trovino nelle condizioni di anzianità e di merito stabilite dall'artic. 6 del presente Decreto.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione annessi al Reg. Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917 n. 1393 — grado	qualifica	annessi alla Legge 7 aprile 1921 n. 368 — grado	qualifica
SOTTOIMPIEGATI				
GRUPPO *A.*				
Werkmeister	10°	Capo Tecnico 3ª classe	8°	Capo Tecnico
Maschinenmeister	10°	Capo Deposito 3ª classe	8°	Capo Deposito
GRUPPO *B.*				
Lokomotivführer	12°	Macchinista di treni a vapore	10°	Macchinista T. V.
Maschinist	13°	Fuochista cond. di caldaie e mot.	12°	Fuochista cond. di caldaie e mot.
Stationsmeister	11°	Sotto Capo	9°	Sotto Capo
Wagenmeister / Wagenrevisor	12°	Capo Verificatore	10°	C. Sq. Verificat. (1)
Werkführer	12°	Capo Squadra Operai	10°	Capo Sq. Operai
Zugsrevisor	11°	Controllore viagg. di 3ª classe	9°	Controll. viagg.
Bahnmeister / Brückenmeister / Signalmeister (St. B.) / Telegraphenmeister (S. B.) / Zentralweichenmeister (S. B.)	11°	Assistente Tecnico	10°	Assist. dei lavori
GRUPPO *C.*				
Beleuchtungsmeister (St. B.) / Beleuchtungsrevisor (S. B)	10°	Capo Tecnico di 3ª classe	8°	Capo tecnico
Magazinsmeister	12° / 12°	Commesso 2ª classe / Sorvegliante 2ª cl.	11° / 11°	Commesso / Commesso dei mag.
Oberkondukteur	12°	Conduttore Capo	10°	Conduttore Capo
Platzmeister	12°	Manovrat. Capo	11°	Manovratore Capo

(1) I Wagenmeister ed i Wagenrevisor saranno equiparati a Capo Squadra verificatori soltanto nel caso in cui esercitino le funzioni inerenti alla detta qualifica. Diversamente saranno equiparati Verificatori.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione annessi al Reg. Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917, n. 1393 — grado	qualifica	annessi alla Legge 7 aprile 1921, n. 368 — grado	qualifica
DIENER				
GRUPPO *A.*				
Beleuchtungsaufseher	13°	Sotto Capo squadr. Operai	11°	Sotto Capo squadr. Operai
Brückenschlosser (St. B.) / Drucker	14°	Operaio di 1ª o di 2ª categoria (1)	12°	Operaio di 1ª classe
Lokomotivführeranwärter	13°	Fuochista	11°	Fuochista T. V.
Maschinenaufseher	13°	Fuochista cond. di caldaie e mot.	12°	Fuochista cond. di caldaie e mot.
Magazinsaufseher	13° o 14°	Assist. di staz di 1ª classe o Assist. di staz. di 2ª classe (2)	11° o 12°	Assist. capo merci e materiale o Assistente merci e materiale o Assist. sale (3)
Oberheizer	13°	Capo squadra accend. e manov.(4)	12°	Capo squadra accend. e manov (4)
Oberwerkmann (St. B.)	14°	Operaio di 1ª cat. (5)	12°	Operaio di 1ª classe (5)
Pumpenwärter	13°	Fuochista cond. di cald. e motori	12°	Fuochista cond. di caldaie e mot.
Signalschlosser (St. B.) / Spenglerlampist (S. B.) / Wasserleitungsaufseher	14°	Operaio di 1ª o di 2ª categ (1).	12°	Operaio di 1ª classe
Werschubaufseher	14°	Capo squadra manovratori	12°	Capo Squadra manovratori
Wagenaufseher	13°	Verificatore	11°	Verificatore

(1) A seconda dell'anzianità e del merito.
(2) A seconda dello stipendio.
(3) A seconda dello stipendio per il conferimento dell'uno o dell'altro grado e della utilizzazione per l'assegnazione della qualifica.
(4) Gli agenti rivestiti della qualifica di Oberheizer saranno equiparati a Capi Squadra accenditori o manovali soltanto nel caso in cui esercitino le funzioni inerenti alla detta qualifica. Diversamente saranno equiparati ad Accenditore.
(5) Gli agenti rivestiti della qualifica di Oberwerkmann che risultino alla dirigenza di squadre numerose e che si trovino nelle condizioni volute dai Regolamenti ex gestioni per passare Werkführer saranno equiparati Capi Squadra Operai.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione			
	annessi al Reg. Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917, n. 1393.		annessi alla Legge 7 aprile 1921, n. 368	
	grado	qualifica	grado	qualifica
Gruppo B.				
Bahnrichter	14°	Capo squadra cant.	12°	Capo squadra cant.
Blocksignaldiener	15°	Deviatore	13°	Deviatore
Portier	14°	Assistente Staz. di 2ª classe	12°	Assistente sale
Oberverschieber	15°	Manovratore (1)	13°	Manovratore (1)
Stationsaufseher	12°	Commes. 2ª classe	11°	Commesso
Wagenschreiber	13° o 14°	Assistente di staz. di 1ª classe o Assistente di staz. di 2ª classe (2)	11° o 12°	Assist. capo merci e materiali o Assist. merci o materiale (2)
Weichenkontrollor	14°	Capo sq. deviat.	12°	Capo sq. deviat.
Lokomotivheizer	13°	Fuochista	11°	Fuochista T. V.
Stabilkesselheizer	13°	Fuochista cond. di cald. e motori	12°	Fuochista condut. di cald. e motori
Werkmann (St. B.)	14°	Operaio di 1ª o di 2ª categoria (3)	13° 12°	Operaio, oppure Oper. 1ª classe (3)
Aushilfskondukteur Guterzugskondukteur	15°	Frenatore	13°	Frenatore
Personenzugskondukteur	14°	Conduttore	12°	Conduttore
Manipulantionskondukteur	13°	Conduttore princ.	11°	Conduttore princ.
Guterzugsführer	12°	Conduttore capo	10°	Conduttore capo
Kanzleidiener	14°	Usciere 2ª classe	13°	Usciere
Gruppo C.				
Bahnwärter Wächter	16°	Guardiano	14°	Guardiano

(1) Gli agenti rivestiti della qualifica di Oberverschieber potranno essere equiparati Capi Squadra manovratori nel caso in cui si trovino già alle funzioni relative.
(2) A seconda dello stipendio.
(3) A seconda dell'anzianità, del merito e del mestiere.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione			
	annessi al Reg. Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917, n. 1393.		annessi alla Legge 7 aprile 1921, n. 368	
	grado	qualifica	grado	qualifica
Ladescheinschreiber Magazinsdiener Stationsdiener	14°	Assist. di stazione di 2ª classe	12°	Assist. merci e mat. o assist. sale (1)
Verschieber	15°	Manovratore	13°	Manovratore
Weichensteller	15°	Deviatore	13°	Deviatore
Wagenputzer (St. B.)	16°	Manovale	14°	Manovale
Lampist	16°	Manovale (2)	14°	Manovale (2)
Workgehilf	15°	Operaio 3ª categ.	13°	Operaio

(1) A seconda dell'utilizzazione.
(2) I Lampisten idonei all'esperimento di riparazione fanali saranno equiparati Operai di 3ª categoria, Tabelle 1917, e Operaio, Tabelle 1920.

NOTA BENE.

Sulla base della equiparazione risultante dalle presenti tabelle il personale proveniente delle cessate Amministrazioni austriache verrà definitivamente inquadrato nei quadri di classificazione annessi al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, con le stesse norme stabilite per il restante personale delle ferrovie dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO B.

TABELLA D'EQUIPARAZIONE PER IL PERSONALE A PAGA GIORNALIERA.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione			
	annessi al Reg. Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917 n. 1393.		annessi alla Legge 7 aprile 1921 n. 368	
	grado	qualifica	grado	qualifica
Geometer	9°	Segretario tecnico di 1ª classe	8°	Segretario tecnico di 1ª classe
Aushilfszeichner	11°	Disegn. 2ª classe (1)	10°	Aiut. disegn. (1)
Schreiber, Diurnist, Telegraphist	12°	Aiut. applicato Comm. 2ª classe (2)	11°	Aiut. applicato Commesso (2)
Manipulantin, Telegraphiste	12°	Scrivana Comm. 2ª classe (2)	11°	Scrivana Commessa (2)
Personale operaio con la denominazione di partieführer	12°	Capo squadra oper. (del mater. e traz.)	10°	Capo squadra oper. (del mat. e traz.)
	13°	S. Capo squadra Oper. (del mov. e lavori) (3)	11°	S. capo squadra oper. (del Mov. e lavori) (3)
Personale operaio con mestiere specifico	14°	Operaio 1ª categ. Operaio 2ª categ.	12°	Operaio 1ª classe
	15°	Operaio 3ª cat. (4)	13°	Operaio (5)
Signalschlosser	14°	Operaio di 1ª o di 2ª categ. (4)	12°	Operaio 1ª classe
Tischler, Schmied	14°	Operaio 2ª categ.	12°	Operaio 1ª classe
Maurer, Zimmermann	15°	Operaio 3ª categ.	13°	Operaio

(1) Gli agenti rivestiti della qualifica di Aushilfszeichner se risulteranno in possesso dei voluti requisiti potranno ottenere l'assegnazione della qualifica di grado superiore.

(2) A seconda che si trovino agli uffici o alle stazioni

(3) Purchè abbiano sin dal 3 novembre 1918 la dirigenza di una squadra d'operai d'importanza pari a quelle dell'ordinamento italiano rette da un Capo Squadra operai o da un Sotto Capo Squadra operai a seconda del servizio da cui i singoli agenti dipendono.

(4) A seconda del mestiere e ove pel medesimo mestiere siano previste due classi a seconda dell'anzianità e del merito

(5) Gli operai equiparati alla 2ª classe nelle Tabelle 1917 potranno ottenere l'equiparazione alla 1ª classe con le Tabelle 1920, qualora si trovino nelle condizioni stabilite dal § 13 delle Norme Ministeriali 6 maggio 1921.

QUALIFICHE EX GESTIONI	Equiparazione alle qualifiche dei Quadri di classificazione			
	annessi al Reg. Pers. approvato con D. L. 13 agosto 1917. n. 1393.		annessi alla Legge 7 aprile 1921. n. 368	
	grado	qualifica	grado	qualifica
Kohlenarbeiterpartieführer	14°	Capo squadra (degli approvvig).	12°	Capo squadra dei magazzini
Vorarbeiter	16°	Cantoniere (1)	14°	Cantoniere (1)
Putzermeister	14°	Capo squadra manovali (2)	12°	Capo squadra Manovali (2)
Stabilkesselheizer, Heizmeister	15°	Accenditore	13°	Accenditore
Bremser	15°	Frenatore	13°	Frenatore
Putzer, Lokomotivputzer, Wagenputzer, Handlanger, Putzgrubenreiniger, Maga insarbeiter, Kohlenarbeiter, Arbeiter, Torwächter, Schmierer	16°	Manovale	14°	Manovale
Oberbauarbeiter	16°	Cantoniere	14°	Cantoniere
Putzerheizer, Taglöhner in verwendung als ständigerheizer	15°	Accenditore (3)	13°	Accenditore (3)

(1) Gli agenti rivestiti della qualifica di Vorarbeiter saranno equiparati Capi Squadra Cantonieri qualora abbiano la idoneità teorica per le dette funzioni secondo le norme ex gestioni e disimpegnino le relative funzioni dalla data [illegible] novembre 1918.

(2) Purchè regolarmente investiti delle relative funzioni. Diversamente saranno equiparati Manovali

3) Gli agenti rivestiti delle qualifiche di Putzerheizer e Taglöhner in verwendung als ständigerheizer verranno equiparati Fuochisti qualora si trovino in possesso dell'abilitazione a Macchinista Manovre e tradotte.

NOTA BENE.

Sulla base della equiparazione risultante dalle presenti tabelle il personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austriache verrà definitivamente inquadrato nei quadri di classificazione annessi al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, con le stesse norme stabilite per il restante personale delle ferrovie dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3214.
Ordinamento dell'istruzione agraria media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Dell'istruzione agraria media in generale.

Art. 1.

L'istruzione agraria media ha lo scopo di preparare il personale dirigente di medie aziende agrarie e quello subalterno delle grandi intraprese agricole. Essa viene impartita in scuole le quali sono fine a sè stesse.

Art. 2.

Le Regie scuole agrarie sono di unico grado. Esse, però, avranno l'indirizzo tecnico e, occorrendo, la specializzazione, resi necessari dai bisogni agricoli della circoscrizione cui debbono servire.

Dette scuole hanno un corso ordinario di tre anni, al termine del quale ed in seguito ad esame di abilitazione, rilasciano il diploma ed il titolo di perito agrario.

In quelle scuole, nelle quali i bisogni della circoscrizione richieggano una specializzazione, oltre al necessario orientamento programmatico del corso ordinario, si avrà un quarto anno solare di corso specializzato, al quale saranno ammessi coloro che abbiano compiuto il corso ordinario della scuola stessa.

Al detto corso potranno, altresì, essere ammessi coloro che abbiano compiuto il corso ordinario in altre Regie scuole agrarie, aventi uguale indirizzo. In caso diverso, l'ammissione è subordinata ad un esame complementare, secondo norme da fissarsi nel regolamento.

Il corso specializzato, nelle singole scuole, potrà riguardare l'uno o l'altro dei seguenti rami:

la viticoltura e l'enologia;
l'olivicoltura e l'oleificio;
la frutticoltura, il giardinaggio e l'orticoltura;
la zootecnia ed il caseificio;
l'economia montana;
l'economia coloniale.

Alla fine del corso specializzato, si rilascia ai periti agrari che lo abbiano assolto, il relativo diploma di specializzazione.

Ad ogni scuola è annesso un convitto.

Art. 3.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo di tutte le Regie scuole agrarie medie sono a totale carico dello Stato.

Fermo il disposto dell'art 2 della legge 6 giugno 1885, numero 3141, per le Regie scuole agrarie medie che saranno istituite dopo la pubblicazione del presente decreto, le spese per i terreni e i fabbricati e per la costituzione dell'azienda agraria faranno carico alla Provincia ove ha sede la scuola. Le altre spese di istituzione e primo impianto e le spese per il funzionamento della scuola, comprese quelle per la manutenzione dei fabbricati, ed escluse quelle indicate al primo comma, faranno carico per due quinti alle Provincie della circoscrizione a cui serve la scuola e per tre quinti allo Stato. Qualora vi siano contributi volontari di altri Enti o di singoli, l'onere delle Provincie sarà corrispondentemente ridotto.

Per le scuole esistenti, che saranno trasformate ai sensi del presente decreto, restano fermi gli impegni assunti dai Comuni e da altri Enti. Faranno carico obbligatoriamente alle Provincie della circoscrizione a cui serve la scuola, le spese di cui all'art. 49 del presente decreto, le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati, necessarie per porre la scuola in grado di corrispondere ai nuovi bisogni, e, inoltre, i due quinti delle spese di funzionamento non coperti da contributi volontari o dai proventi di lasciti, donazioni ed altri, rimanendo a carico dello Stato gli altri tre quinti nonchè le spese indicate al primo comma.

Art. 4.

Il riparto degli oneri spettanti alle Provincie, il cui territorio è compreso nella circoscrizione alla quale serve la scuola, sarà fatto con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno, sentite le Amministrazioni provinciali interessate, tenendo presente:

a) la entità della produzione agraria;
b) la entità della popolazione rurale.

In ogni caso, la metà dei detti oneri dovrà far carico alla Provincia ove ha sede la scuola.

Le circoscrizioni saranno fissate con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 5.

L'azienda agraria di cui all'art. 3, sarà situata nelle immediate adiacenze della scuola e dovrà rappresentare il tipo delle aziende agrarie della circoscrizione a cui la scuola deve servire; ed avrà gli impianti necessari per un efficace insegnamento tecnico e pratico di quanto si attiene al ramo od ai rami d'industria agraria, oggetto delle specializzazioni di cui all'art. 2.

Salvo le speciali convenzioni esistenti, le rendite delle aziende agrarie saranno impiegate in miglioramenti fondiari delle aziende stesse, ed in tutto ciò che può servire a rendere più efficace l'insegnamento pratico.

Le eventuali eccedenze saranno destinate all'attuazione di iniziative miranti al progresso dell'agricoltura.

Col regolamento, saranno date le norme generali per la gestione amministrativa delle aziende agrarie.

Capo II.

Ordinamento generale delle scuole.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto nel presente decreto, lo studio preparatorio dell'ordinamento e dei programmi delle singole scuole medie agrarie sarà affidato a Commissioni locali di competenti, nominate dal Ministro per l'economia nazionale e delle quali, quando si tratti di istituti esistenti, faranno parte il presidente del Comitato amministrativo di cui all'art. 12, od un suo delegato, ed il direttore della scuola.

Art. 7.

Gli insegnamenti fondamentali, comuni a tutte le Regie scuole agrarie medie, sono i seguenti:

a) lingua italiana, storia e geografia;

b) agraria - economia rurale, con nozioni di estimo e di legislazione rurale - contabilità agraria;

c) chimica generale, agraria e tecnologica, ed industrie agrarie;

d) scienze fisiche e naturali e patologia vegetale;

e) matematica applicata; agrimensura e disegno;

f) zootecnia.

Art. 8.

Ogni scuola avrà, di norma, cinque insegnanti di ruolo, compreso il direttore.

Agli insegnamenti non affidati ad insegnanti di ruolo, si provvederà mediante incarico.

Gli incaricati vengono proposti dal Comitato amministrativo della scuola e nominati con decreto Ministeriale; l'incarico è annuale e si intende confermato fino a diversa disposizione.

Ove se ne riconosca la necessità, su proposta del Collegio dei professori, approvata dal Ministero, il direttore può nominare uno o più assistenti con incarico annuale.

La spesa relativa farà carico al bilancio della scuola.

Art. 9.

I professori ordinari, straordinari e incaricati di ciascuna scuola costituiscono il Collegio dei professori, che è presieduto dal direttore.

Spetta al Collegio di fissare gli orari, rivedere i programmi didattici che ciascun insegnante compila in applicazione del programma generale della scuola; di applicare o proporre i premi e le punizioni agli alunni; di esaminare le domande ed i documenti dei giovani ammittendi; di determinare, nelle ricorrenze festive, il numero dei giorni di vacanza, nei limiti stabiliti dal calendario scolastico.

Art. 10.

I contributi dello Stato e dei vari Enti, che concorrono al mantenimento delle scuole, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, escluse le somme occorrenti pel trattamento economico del personale di ruolo, sono convertiti in assegni annui dello Stato alle singole scuole.

A ciascuna scuola spetta inoltre:

a) l'ammontare delle tasse scolastiche;

b) l'ammontare delle rette dei convittori;

c) le rendite derivanti da lasciti e donazioni;

d) gli altri proventi derivanti alle scuole dal loro funzionamento.

Art. 11.

Anche le somme concesse dallo Stato alle scuole, in via straordinaria, sono considerate come assegni.

La parte degli assegni, ordinari o straordinari, che alla chiusura dell'esercizio finanziario non fosse stata spesa od impegnata, rimane a disposizione della rispettiva scuola.

Art. 12.

All'Amministrazione della scuola sovraintende un Comitato composto di due rappresentanti del Governo, di uno per ciascuna delle Provincie e degli altri Enti che concorrono alla fondazione di essa con il contributo non inferiore alle 50,000 lire, od al suo mantenimento con contribuzioni fisse annuali non inferiori a L. 5000. Del Comitato fa parte, colle funzioni di segretario e con voto deliberativo, il direttore della scuola.

Il presidente del Comitato amministrativo è nominato dal Ministero fra i componenti del Comitato medesimo.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato amministrativo è sentito dal Ministro tutte le volte che questi lo creda opportuno nell'interesse dell'istituto, anche all'infuori delle funzioni amministrative.

Il presidente del Comitato amministrativo ed il direttore della scuola, per le rispettive attribuzioni, rappresentano l'istituto di fronte ai terzi.

Non possono far parte del Comitato amministrativo coloro per i quali esistono le incompatibilità di cui all'art. 27 testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ove i membri del Comitato amministrativo risultino in numero superiore a cinque, potrà, nel suo seno, nominarsi una giunta esecutiva di tre membri, colle norme da stabilirsi nel regolamento in applicazione del presente decreto.

Art. 13.

Il Comitato amministrativo ha i seguenti compiti:

a) esamina e propone i bilanci preventivi e consuntivi, così della scuola convitto come dell'azienda agraria, compilati dal direttore della scuola, e li trasmette al Ministero per l'approvazione;

b) determina annualmente la retta da corrispondersi dai convittori;

c) ha cura del regolare esercizio dei bilanci, vigila al buon andamento della scuola, del convitto e dell'azienda agraria e di quelle annesse, il governo delle quali è affidato al direttore;

d) propone al Ministero tutti i provvedimenti ritenuti opportuni pel buon andamento della scuola.

L'amministrazione della scuola, anche per la resa annuale dei conti, si conformerà alla legge ed al regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 14.

Il bilancio preventivo della scuola-convitto sarà comunicato al Ministero nel giugno di ciascun anno, e dentro il 31 dicembre dovrà essere inviato al Ministero stesso il rendiconto consuntivo di tutte le spese fatte, corredato dei documenti giustificativi.

Il Comitato amministrativo comunicherà al Ministero i bilanci preventivo e consuntivo dell'azienda agraria.

Art. 15.

Il direttore della scuola impegna ed ordina le spese, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

E' richiesta, però, la deliberazione del Comitato amministrativo su tutte le spese che superino in una sola volta la somma di L. 10.000, o che superino le L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per più esercizi.

Le deliberazioni circa queste ultime spese non diventano esecutive, se non dopo che abbiano riportato l'approvazione del Ministero.

Oltre al riscontro stabilito dai commi 3 e 4 dell'art. 29 del R. decreto 1° novembre 1923, n. 2440, il Ministero dell'economia nazionale eserciterà, mediante ispezioni, la vigilanza sul procedimento amministrativo e contabile delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le deliberazioni, gli ordinativi ed i contratti fatti dal direttore non sono soggetti a preventiva approvazione ministeriale, nè al riscontro della Corte dei conti.

Per i lavori e le opere edilizie e di manutenzione degli edifici, da eseguirsi sia a carico dei fondi inscritti nel bilancio della scuola, sia con contribuzioni straordinarie dello Stato, i Comitati amministrativi hanno facoltà di provvedervi, sulla base di preventivi o perizie e liquidazioni approvate o redatte dal Genio civile.

Quando l'importo di tali lavori ecceda le L. 10,000, i relativi progetti dovranno riportare l'approvazione del Ministero.

Art. 17.

I direttori ed i componenti del Comitato amministrativo sono responsabili, in proprio, delle spese da essi deliberate e ordinate in eccedenza dei fondi disponibili nel bilancio della scuola.

Art. 18.

Il regolamento organico di ciascuna scuola, da approvare con decreto Reale, fisserà:

a) l'indirizzo tecnico e la eventuale specializzazione;

b) i programmi di insegnamento;

c) le attribuzioni del personale;

d) le norme disciplinari del personale tecnico inferiore e di servizio.

CAPO III.

Del personale direttivo, insegnante, amministrativo, di vigilanza e di servizio.

Art. 19.

I professori delle Regie scuole agrarie medie sono nominati per pubblico concorso, secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I concorsi hanno luogo per titoli e per esami.

Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli, provveduti dei requisiti richiesti dal regolamento generale, nonchè di uno dei titoli di studio seguenti:

laurea in lettere, per gli insegnanti di cui alla lettera *a*) dell'art. 7;

laurea in scienze agrarie, per quelli di cui alla lettera *b*) di detto articolo;

laurea in scienze agrarie od in chimica, per quelli di cui alla lettera *c*);

laurea in scienze agrarie od in scienze naturali, per quelli di cui alla lettera *d*);

diploma di ingegnere, per quelli di cui alla lettera *e*);

laurea in scienze agrarie od in medicina veterinaria, per quelli di cui alla lettera *f*).

Art. 20.

Il vincitore del concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina, assume il titolo di professore straordinario.

Il professore straordinario è promosso ordinario dopo un periodo triennale di lodevole prova.

Qualora la prova sia sfavorevole, il professore straordinario è dispensato dal servizio alla fine del triennio, e può esserlo anche prima.

I professori straordinari ed ordinari sono distribuiti in un unico ruolo.

Art. 21.

A capo di ogni scuola è un direttore, che ne ha il governo didattico e disciplinare, insieme con il Collegio dei professori, e quello amministrativo, insieme col Comitato.

I direttori sono nominati, in seguito a concorso, fra i professori ordinari provveduti di laurea in scienze agrarie, con almeno un sessennio di anzianità di ordinario.

Qualora col concorso interno non si riesca a coprire tutti i posti di direttore, si provvederà, per quelli vacanti, mediante pubblico concorso tra i laureati in scienze agrarie con almeno un decennio di laurea trascorso interamente, o in massima parte, nell'insegnamento presso istituti governativi o pareggiati, o negli istituti sperimentali agrari, o nell'insegnamento agrario ambulante, e per il rimanente nello esercizio pratico dell'agricoltura.

Ai direttori che provengano da scuole pareggiate o da cattedre ambulanti di agricoltura è estesa la disposizione contenuta nel capoverso secondo dell'art. 107 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

Dai concorsi per i posti di direttore sono escluse le donne.

I direttori hanno obbligo d'insegnamento.

I direttori sono classificati al grado 6°, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (gruppo *A*).

I direttori possono, su domanda o d'autorità, essere restituiti al ruolo degli insegnanti al quale appartenevano all'atto della nomina a direttori.

Al direttore che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda, sia d'autorità, verrà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto nel ruolo stesso.

Art. 22.

Uno degli insegnanti provvisti di laurea in scienze agrarie, coadiuva il capo dell'istituto nelle funzioni direttive ed assume il titolo di vice-direttore.

Il vice-direttore è nominato dal Ministro, su proposta del direttore. Dura in ufficio due anni e può essere confermato.

Art. 23.

Ai professori delle Regie scuole agrarie, compete il trattamento economico dei gradi 10°, 9° ed 8° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai professori ed ai direttori sono estese le norme relative allo stato giuridico rispettivamente dei professori del corso superiore e dei presidi degli istituti tecnici, salvo quanto è disposto dal presente decreto.

Al personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie si intenderanno, in ogni caso, estesi i provvedimenti di stato economico (compresi quelli relativi al trattamento di riposo e al riconoscimento dei servizi prestati) e di stato giuridico, che dovessero in avvenire essere adottati per il corrispondente personale dipendente dal Ministero della istruzione.

Art. 24.

E' vietato di impartire insegnamenti presso istituti diversi da quello ove il professore è destinato, ed anche lezioni private per più di una ora al giorno ed agli alunni del proprio istituto.

Anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi così da essere distratto dall'esercizio delle proprie funzioni e dallo studio della propria disciplina o in modo sconveniente alla dignità sua e della scuola.

Con l'ufficio di professore o di direttore delle Regie scuole agrarie medie è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali.

Art. 25.

Sono estese ai professori e ai direttori delle Regie scuole medie agrarie le disposizioni del R. decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054, riguardanti i congedi, le aspettative e le punizioni.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, allorchè si tratti di professori, le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono inflitte dal direttore o dal Ministro; le altre ai professori e le punizioni ai direttori sono inflitte solo dal Ministro, il quale, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7 del ridetto articolo 22, dovrà udire il parere del Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 26.

I direttori potranno, in caso di urgenza, per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferire immediatamente al Ministro.

Art. 27.

I trasferimenti dei professori e dei direttori sono disposti su domanda o per ragioni di servizio, a giudizio del Ministro.

Art. 28.

I professori e i direttori sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settant'anni.

Il Ministro, inteso il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, può dispensare i professori e i direttori dal servizio, in qualunque tempo, quando li riconosca non più idonei, fisicamente, intellettualmente o moralmente, a prestare opera proficua alla scuola.

Art. 29.

Ogni scuola avrà un segretario-economo, uno o più tecnici, uno o più prefetti di disciplina, nominati per concorso.

Le norme per i concorsi saranno date dal regolamento generale in applicazione del presente decreto.

Il numero complessivo dei segretari-economi, dei tecnici e dei prefetti di disciplina è fissato nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Il trattamento giuridico ed economico di questo personale è quello stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 30.

Gli aiuto tecnici (già sotto capo-tecnici) e il personale di vigilanza e di inservienza sono assunti dal Comitato amministrativo delle singole scuole, mediante contratto rinnovabile di anno in anno.

Le norme per l'assunzione saranno indicate nel regolamento in applicazione del presente decreto.

L'ammontare delle spese tutte sostenute dallo Stato pel trattamento economico di detto personale, consolidato alla data di pubblicazione del presente decreto, sarà attribuito alle singole scuole per la parte a ciascuna spettante.

Il personale suddetto sarà assicurato, a cura ed a spese della scuola a cui appartiene, contro gli infortuni sul lavoro. Esso sarà altresì inscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, alla quale sarà versato un contributo pari al 12 per cento del salario corrisposto, di cui il 10 per cento a carico della scuola ed il 2 per cento a carico dello interessato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale attualmente in servizio.

Art. 31.

Sono istituiti venti posti di censore di disciplina.

Ai censori sono applicabili le disposizioni dello stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per il trattamento economico, essi sono equiparati agli istitutori dei convitti nazionali, e perciò collocati nei gradi 11° e 10°, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 32.

Nelle scuole il cui convitto accoglie meno di 50 alunni le funzioni del censore di disciplina possono essere affidati, per incarico, ad uno degli insegnanti di ruolo. L'incarico è compensato con annue L. 1000.

CAPO IV.

Degli esami e degli studenti.

Art. 33.

Gli esami delle Regie scuole agrarie medie, sono di ammissione, di promozione, di abilitazione, di diploma di specializzazione.

Con esame di ammissione si accede alla prima classe, e, nel caso previsto dal comma 4° dell'art. 2, al 4° anno di corso di specializzazione. Tale esame non è richiesto, per la iscrizione al 1° anno di corso, per i giovani che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di ammissione alla prima classe dell'istituto tecnico superiore o alla quarta classe ginnasiale.

Gli esami di promozione hanno luogo nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 37.

L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del triennio di corso ordinario.

L'esame di specializzazione è sostenuto alla fine del corso specializzato.

Art. 34.

Possono presentarsi all'esame di ammissione solo i giovani muniti di licenza di scuola complementare.

All'esame di abilitazione possono presentarsi soltanto gli alunni che hanno frequentato regolarmente i corsi della scuola.

Art. 35.

Eccezionalmente, possono essere ammessi uditori, ma in nessun caso gli esami da questi sostenuti saranno ritenuti validi agli effetti della iscrizione, in qualsiasi classe, come alunni regolari.

Le sessioni di esami sono due: sessione ordinaria e sessione di riparazione.

Il tempo degli esami è fissato nei regolamenti delle singole scuole, secondo le esigenze dell'insegnamento, specialmente pratico.

Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno.

Art. 36.

Al termine di ciascun bimestre di scuola e al termine delle lezioni, il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 37.

Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'abilitazione o il diploma di specializzazione è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a 6/10, in ciascuna materia.

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia e otto decimi in condotta.

Chi, nello scrutinio finale per la promozione, o in qualsiasi esame, abbia conseguito meno di sei decimi in non più di tre materie è ammesso a sostenere o a ripetere le relative prove di esame nella sessione di riparazione.

Art. 38.

Le norme generali degli esami saranno determinate col regolamento in applicazione del presente decreto.

Art. 39.

Gli alunni che abbiano fatto un numero di assenze non giustificate superiore a un decimo delle lezioni, e quelli che abbiano fatto un numero superiore ad un sesto delle lezioni di assenze giustificate debbono ripetere la classe.

Art. 40.

Una stessa classe può essere frequentata solo per 2 anni.

Art. 41.

La Commissione giudicatrice degli esami è formata da tutto il corpo insegnante, presieduto dal direttore.

Agli esami di abilitazione assiste, di regola, un Commissario designato dal Ministero, che assume la presidenza della Commissione.

Art. 42.

L'età di ammissione degli alunni è compresa tra i quattordici e i diciassette anni.

Avranno la preferenza nelle iscrizioni i giovani provenienti da famiglie di agricoltori o di industriali agrari.

Gli alunni possono essere convittori od esterni. Di regola, non sono ammessi come esterni che i giovani provenienti da famiglie di agricoltori o di industriali agrari residenti nelle vicinanze dell'istituto, e quelli che risultino collocati presso famiglie di agricoltori, pure residenti nelle vicinanze del l'istituto.

Art. 43.

E' ammesso il passaggio da una ad altra Regia scuola agraria media, avente eguale indirizzo.

Le norme relative a tale passaggio saranno fissate dal regolamento generale in applicazione del presente decreto.

Art. 44.

Le tasse di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono quelle indicate nell'annessa tabella *B*.

Con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, saranno stabilite le modalità per l'esonero totale e parziale dalle tasse, a favore degli alunni bisognosi.

Art. 45.

Il titolo di perito agrario rilasciato dalle scuole agrarie medie, Regie o pareggiate, è quello minimo indispensabile per coprire posti di agente e sotto agente nelle aziende agrarie di Amministrazioni pubbliche o soggette a tutela o vigilanza dello Stato e di pubblici Enti: ed è pure indispensabile per coprire i posti di tecnico e di aiuto tecnico nelle scuole agrarie governative, pareggiate, o anche soltanto sussidiate dallo Stato; di sorvegliante esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, di verificatore dell'Amministrazione dei tabacchi, ed in genere per tutti i posti governativi e di Enti pubblici nei quali è funzione essenziale l'esercizio pratico dell'agricoltura e delle industrie agrarie.

Capo V.

Delle scuole agrarie e pareggiate.

Art. 46.

Le scuole di agricoltura mantenute da Enti locali, con o senza contributo governativo, possono essere pareggiate alle Regie, per quanto riguarda il valore degli studi che vi si compiono, quando esse soddisfacciano a tutte le condizioni seguenti:

a) la sede deve essere adatta e rispondente, anche nei riguardi dell'igiene e del decoro, a tutte le esigenze proprie di un istituto di educazione e di istruzione, ed essere provvista dei locali necessari per il normale funzionamento della scuola e del convitto;

b) la scuola deve avere un'azienda agraria che, come organizzazione, rispecchi le condizioni economico-agrarie locali, che sia sufficientemente estesa perchè le coltivazioni possano trovarvi adeguato sviluppo, anche nei riguardi del tornaconto economico, e che sia dotata di edifici razionalmente costruiti per i vari usi agricoli, di macchine, attrezzi rurali adatti alle coltivazioni, agli allevamenti ed alle industrie agrarie esercitate nel fondo, di bestiame di razze pregevoli e confacenti all'economia rurale del luogo;

c) l'arredamento dei gabinetti e dei laboratori deve essere tale da consentire un completo svolgimento delle materie d'insegnamento di carattere scientifico e tecnico e da consentire, inoltre, le esercitazioni pratiche degli alunni;

d) nel governo dell'istituto e per quanto concerne il Collegio dei professori, la disciplina e gli esami, devono essere osservate le norme in vigore presso le scuole governative;

c) le tasse scolastiche, per i giovani che non hanno comunque diritto all'esonero, non debbono essere inferiori a quelle corrisposte dagli alunni delle Regie scuole agrarie medie;

f) i professori debbono avere trattamento economico non inferiore a quello previsto dal R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846, e la loro nomina deve essere fatta per concorso, con i titoli di studio e le norme vigenti per le scuole medesime.

Art. 47.

Ove risultino accertati i requisiti di cui al precedente articolo, il pareggiamento è concesso con decreto Ministeriale motivato, da emettersi su conforme parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Qualora, in ispezioni successive al conferimento del pareggiamento, si riscontrino deficienze nella organizzazione o nel funzionamento dell'istituto pareggiato, o la deficienza dei requisiti riscontrati pel pareggiamento, questo viene tolto con decreto Ministeriale motivato, sul parere conforme del corpo consultivo predetto.

I decreti di pareggiamento, o di revoca di pareggiamento, vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino del Ministero dell'economia nazionale e nei Fogli degli annunzi legali delle Prefetture delle provincie interessate.

Art. 48.

E' fatto espresso divieto, a scuole che non siano pareggiate a tenore del presente decreto o il cui pareggiamento fu annullato o revocato ai sensi dei precedenti articoli, di unire alla propria intitolazione la parola « pareggiata » od altre consimili, atte a trarre in inganno sul valore degli studi che in esse scuole si compiono.

L'uso dello stemma Reale, nelle intitolazioni e negli atti di qualunque specie, è vietato alle scuole agrarie non governative, anche se pareggiate.

Il Prefetto della Provincia, sede dell'istituto, previa intimazione del Ministero dell'economia nazionale, ordinerà la chiusura delle scuole che contravvengono al disposto del presente decreto.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 49.

L'azienda agraria delle Regie scuole elencate all'art. 60 del presente decreto dovrà essere posta in grado di funzionare regolarmente dalle Provincie, secondo un progetto o preventivo da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Lo Stato potrà tuttavia intervenire per una volta tanto, con un contributo non superiore alla metà della spesa necessaria per eventuali permute, per acquisto di terreni da aggregarsi a quelli esistenti, per il completamento delle dotazioni di scorte vive e morte e per la formazione del capitale circolante; il tutto nel limite di spesa indicato nell'articolo 65.

Art. 50.

Sono soppressi, col 30 settembre 1924, i ruoli dei professori, degli insegnanti di cultura generale e degli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

In luogo di essi, per le Regie scuole agrarie medie, sono istituiti, col 1° ottobre 1924, un ruolo di direttori con posti 23, un ruolo di professori con posti 92, oltre il ruolo dei censori indicato all'art. 31.

Nel ruolo dei professori delle Regie scuole agrarie medie saranno iscritti, previo giudizio di idoneità da parte di apposita Commissione, nominata col decreto del Ministro e composta di cinque membri, i professori dei due soppressi ruoli dei professori delle Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura, fatta eccezione dei direttori incaricati, per i quali valgono le norme previste dall'articolo successivo.

I professori che non riporteranno giudizio di idoneità saranno dispensati dal servizio ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 51.

Tutti gli attuali incarichi di direzione cessano col 31 ottobre 1924.

La stessa Commissione, di cui al precedente articolo, designerà con giudizio di merito, quali degli attuali incaricati possono essere assunti al grado di direttore nel nuovo ordine di scuole.

Per gli attuali direttori incaricati è ammessa la deroga quanto al titolo accademico indicato al comma secondo dell'art. 21 del presente decreto.

I designati dalla Commissione suddetta entreranno a far parte del ruolo dei direttori, nell'ordine della graduatoria di merito.

I posti di direttore, che resteranno scoperti, saranno conferiti per concorso, prima interno e poi pubblico, ai sensi dell'art. 21 del presente decreto, e, per quanto riguarda il concorso interno, a giudizio della Commissione predetta.

Coloro degli attuali direttori incaricati che non riportino giudizio di merito per il posto di direttore di Regia scuola agraria media, saranno collocati nel ruolo dei professori con le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 52.

Gli attuali insegnanti di cultura generale, non provvisti di laurea in lettere, saranno sottoposti, da apposita Commissione nominata dal Ministro, ad esami di idoneità per l'insegnamento del gruppo di materie indicate alla lettera *a)* dell'art. 7 del presente decreto.

Ove la prova dia esito positivo, essi, insieme con coloro che siano forniti di laurea in lettere, i quali abbiano riportato giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 50, entreranno a far parte del ruolo di cui all'art. 50 istesso. Ove, invece, la prova dia esito negativo, gli insegnanti di cultura generale saranno trasferiti nel ruolo dei censori di disciplina, di cui all'art. 31.

Se il numero dei predetti insegnanti eccederà quello dei posti di censore, l'assegnazione dei posti stessi sarà fatta sulla base della anzianità di servizio, congiunta al merito, degli aventi diritto.

Coloro che non accettassero il trasferimento, e coloro che non troveranno collocamento nel ruolo dei censori, saranno dispensati dal servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 53.

Data esecuzione alle disposizioni degli articoli 50 e 51, i posti vacanti nel ruolo dei professori saranno messi a concorso per esami, fra gli assistenti di ruolo attualmente in servizio, limitatamente alle cattedre di materie scientifiche e tecniche che risulteranno scoperte.

Gli attuali assistenti, che non conseguiranno il posto di professore, saranno dispensati dal servizio ai sensi delle norme vigenti. Essi saranno, tuttavia, nella prima applicazione del presente decreto, collocati come assistenti, a norma dell'art. 8 del presente decreto, nelle scuole ove se ne riconosca la necessità.

Art. 54.

Le tabelle organiche dei segretari-economi, dei tecnici, e dei prefetti di disciplina, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituite da quelle indicate all'articolo 29 del presente decreto.

Il predetto personale, attualmente in carica, sarà collocato nelle nuove tabelle, previo giudizio di apposita Commissione che si pronuncerà in base agli elementi del servizio reso, comprendenti un rapporto ispettivo.

Coloro i quali non saranno collocati nei nuovi quadri verranno dispensati dal servizio in base alle vigenti norme.

Art. 55.

Al personale di cui al precedente articolo, che, per effetto del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è divenuto personale di ruolo, sono applicabili le disposizioni dagli articoli 3 e 5 della legge 10 aprile 1921, n. 552, circa il ricupero da parte dello Stato delle somme versate alla Cassa nazio-

nale delle assicurazioni sociali, e la restituzione dei libretti di iscrizione al personale che cessi dal servizio senza indennità o pensione.

La stessa disposizione vale per il personale tecnico e subalterno delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, nonchè delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Il Ministero dell'economia nazionale continuerà a versare, annualmente, alla Cassa predetta una somma pari al 10 % degli assegni consolidati al 30 novembre 1923 del personale suddetto.

Art. 56.

Con Regio decreto proposto dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio dei Ministri, saranno date le norme relative alla continuazione degli studi, dei giovani attualmente iscritti come alunni regolari nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di cui all'elenco dell'articolo 60.

Art. 57.

Durante gli anni scolastici 1924-25, 1925-26, 1926-27, si terranno presso le Regie scuole agrarie medie, di cui all'elenco dell'art. 60, corsi speciali di complemento della durata di un anno solare, per licenziati di scuole pratiche di agricoltura Regie o pareggiate, e dei corsi inferiori delle scuole speciali di agricoltura, al termine dei quali, ed in seguito ad esame, con l'intervento obbligatorio di un Regio commissario, sarà rilasciato il diploma di perito agrario ai sensi dell'art. 2.

Potranno essere ammessi a sostenere l'esame di diploma di perito agrario, come privatisti, i licenziati di scuole pratiche di agricoltura Regie o pareggiate, i quali si trovino ad occupare posti di agente, sotto agente e simili in aziende o istituti agrari, o che personalmente dirigano propri fondi rustici, da non meno di un biennio.

La qualità di agente, sotto agente e simili in aziende o istituti agrari e quella di conduttori di propri fondi agrari debbono essere dimostrate con certificato del direttore della cattedra ambulante di agricoltura della Provincia, in cui il richiedente esercita.

Art. 58.

Coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto si trovino ad occupare in aziende agrarie dipendenti da Enti pubblici o soggette a controllo di Enti pubblici uno dei posti indicati all'art. 45 e non siano forniti almeno della licenza di scuola pratica di agricoltura, Regia, pareggiata o riconosciuta dallo Stato, sono tenuti a provvedersi a proprie spese, pena il licenziamento, di un certificato di idoneità, nel termine di due anni.

Il certificato di idoneità viene rilasciato, a richiesta dell'interessato, in seguito a risultato favorevole di apposita visita della azienda agraria da esso diretta da almeno un biennio o, eccezionalmente, in seguito ad esame presso una Regia scuola agraria media.

La Commissione di visita è costituita dei direttori della cattedra ambulante di agricoltura e della scuola agraria media, Regia o pareggiata, della circoscrizione in cui si trova l'azienda da visitare e di due direttori di aziende agrarie diplomati, in attività o a riposo. Spetta al Ministero la nomina dei componenti la Commissione.

L'esame di idoneità, di cui al capoverso secondo, consiste in una serie di interrogazioni e prove pratiche, determinate dalla Commissione esaminatrice, volte ad accertare se il candidato possieda le cognizioni tecniche indispensabili per ben condurre una azienda agraria.

La Commissione esaminatrice è formata dagli insegnanti di materie professionali agrarie e del capo-tecnico più anziano della Regia scuola agraria media ove l'esame ha luogo.

Art. 59.

I pareggiamenti, comunque ed in qualunque data e modo concessi a scuole agrarie, sono annullati e resi privi di ogni effetto a datare dalla fine dell'anno scolastico 1923-24.

Le scuole già pareggiate potranno nuovamente richiedere il pareggiamento ai sensi dell'art. 46 del presente decreto.

Art. 60.

Il Governo del Re è autorizzato a trasformare col 1° ottobre 1924, eventualmente mutandone la sede nell'ambito della stessa provincia, in Regie scuole agrarie medie ordinate ai sensi del presente decreto, le seguenti Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura, sentiti gli Enti locali che contribuiscono al mantenimento di esse, o che, pure ai sensi del presente decreto, dovranno contribuirvi:

Regia scuola pratica di agricoltura di Alanno;
Regia scuola pratica di agricoltura di Ascoli Piceno;
Regia scuola pratica di agricoltura di Brescia;
Regia scuola pratica di agricoltura di Catanzaro;
Regia scuola pratica di agricoltura di Cesena;
Regia scuola pratica di agricoltura di Imola;
Regia scuola pratica di agricoltura di Lecce;
Regia scuola pratica di agricoltura di Macerata;
Regia scuola pratica di agricoltura di Marsala;
Regia scuola pratica di agricoltura di Padova;
Regia scuola pratica di agricoltura di Pesaro;
Regia scuola pratica di agricoltura di Pescia;
Regia scuola pratica di agricoltura di Roma;
Regia scuola pratica di agricoltura di Sassari;
Regia scuola pratica di agricoltura di Todi;
Regia scuola pratica di agricoltura di Voghera (a doppio corso);
Regia scuola di viticultura e di enologia di Alba (a doppio corso);
Regia scuola di viticultura e di enologia di Avellino (a doppio corso);
Regia scuola di viticultura e di enologia di Catania (a corso superiore);
Regia scuola di viticultura e di enologia di Conegliano (a doppio corso);
Regia scuola di agraria e industrie agrarie di Cagliari;
Regia scuola di pomologia e orticoltura di Firenze;
Regia scuola di zootecnia e di caseificio di Reggio Emilia.

Col 30 settembre 1924, si intendono decaduti i componenti dei Comitati amministrativi di tutte le Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura da chiunque nominati.

Art. 61.

Le Regie scuole pratiche di agricoltura, non comprese nell'elenco di cui al precedente articolo, dal 1° ottobre 1924 cessano di funzionare quali istituti governativi, e divengono istituti consorziali autonomi, con propria personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. Per esse è dichiarato obbligatorio e continuativo il consorzio tra Stato e Provincia, e restano consolidati, a loro beneficio, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Art. 62.

Con Regio decreto promosso dal Ministero dell'economia nazionale, saranno fissati il carattere e l'indirizzo di ciascuna scuola consorziale e la sua organizzazione amministrativa e didattica.

Il regolamento organico e disciplinare ed i programmi di ciascuna di dette scuole saranno sottoposti all'approvazione del Ministero.

Quanto costituisce attualmente la suppellettile scientifica didattica e di arredamento rimane a beneficio delle rispettive scuole.

Art. 63.

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale pel funzionamento delle Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura sono invertiti a favore delle Regie scuole agrarie medie, sotto detrazione dell'attuale spesa, che resta consolidata, sostenuta per le Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura, escluse dall'elenco di cui all'articolo 60.

Art. 64.

Ove una o più scuole pratiche di agricoltura, divenute consorziali secondo l'art. 61, vengano a cessare di funzionare, il Governo del Re è autorizzato a fondare, in loro vece, altrettante Regie scuole agrarie medie, fino ad un massimo di sei con sedi da destinarsi anche fuori della regione in cui funzionava la scuola consorziale.

Art. 65.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dell' economia nazionale, per ciascuno degli esercizi 1924-25, 1925 26 e 1926-27, la somma di 500,000 lire per concorsi nelle spese di sistemazione delle aziende agrarie delle Regie scuole agrarie medie di cui all'art. 60 del presente decreto, e per completarne le dotazioni di materiale didattico e scientifico e l'arredamento.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto, disporrà, a partire dall'esercizio 1924-25, nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia nazionale, le somme necessarie per l'attuazione del presente decreto e cioè L. 570.000 in aumento della spesa annua derivante dall'applicaizone del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, per il pagamento degli stipendi al personale di ruolo di cui al presente decreto.

Art. 66.

E' prorogato di dieci anni, a partire dal 1° luglio 1924, il termine previsto dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, riguardante la concessione di mutui di favore per gli istituti di istruzione e sperimentazione agraria.

Il limite massimo dell'onere che attualmente può essere assunto dallo Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di cui al comma precedente è elevato a L. 20,000.

Art. 67.

Le disposizioni del presente decreto, quando non sia espressamente indicata l'epoca di applicazione, andranno in vigore dal 1° novembre 1924.

Art. 68.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, riguardanti le norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione sono estese agli studenti delle Regie scuole agrarie medie considerate nel presente decreto.

Art. 69.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quello del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, che regola l'istruzione media espressamente richiamate dal presente decreto, con quelle relative allo stato giuridico degli impiegati civili, e con quelle dell'art. 2 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, restando abrogata ogni altra disposizione relativa alla materia di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 235. — GRANATA.

TABELLA *A* (Art. 29).

Segretari economi	N. 23
Tecnici	» 64
Prefetti di disciplina	» 44

TABELLA *B* (Art. 44).

Tassa d'immatricolazione	L. 60
» d'iscrizione annuale	» 250
» di esame di abilitazione	» 200
» di diploma di specializzazione	» 200
» di esame di integrazione per ogni materia	» 20
» di laboratorio	» 75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3183.

Accordo fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania e il Regno d'Ungheria, relativo ai fidecommessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania ed il Regno d'Ungheria, relativo ai fidecommessi.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nell'Accordo di cui all'art. 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tende l'Accordo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 132. — GRANATA.

Accordo fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, la Romania e l'Ungheria in materia di fidecommessi.

L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia la Polonia, la Romania e l'Ungheria, desiderose di regolare le questioni in materia di fidecommessi,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:
il signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:
S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:
il signor Maciei Loret, Incaricato d'affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re di Romania:
il signor Ef. Antonesco, consigliere alla Corte di cassazione di Bucarest;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:
il conte Nemes de Hidvég, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I sudditi di una delle Alte Parti contraenti non potranno in alcun caso essere esclusi, a causa della loro cittadinanza, dal diritto di percepire le rendite di un fidecommesso sottoposto alle leggi delle altre Parti.

Art. 2.

In caso di soppressione dei fidecommessi, e della risoluzione del vincolo fidecommissario, da parte di una delle Alte Parti contraenti, i sudditi delle altre parti chiamati alla successione dei beni godranno, sia in caso di divisione dei detti beni, sia in caso di pagamento di indennità, lo stesso trattamento dei sudditi dello Stato in cui sono situati i beni.

Art. 3.

Nessuna tassa, tributo od onere in qualsiasi forma, sarà imposto per questo riguardo ai sudditi delle Parti contraenti, che non sia imposto egualmente a sudditi dello Stato in cui sono situati i beni.

Art. 4.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile.
Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.
Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano
Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.
In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per
L'Austria: Rémi Kwiatkowski.
La Cecoslovacchia:
L'Italia: Imperiali
La Polonia: Maciej Loret.
La Romania: Ef. Antonesco.
L'Ungheria: Nemes.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 215.
Termini per la esecuzione di alcune disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia nonchè del relativo regolamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 2, 12 e 39 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;
Visto che il regolamento per la esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 278 del 27 novembre 1923;
Ritenuta la necessità di prorogare i termini rispettivamente stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione di bandite o riserve già istituite e per il rilevamento delle bandite di Stato e private e della loro relativa estensione, in ciascuna Provincia, per dar modo agli interessati di uniformarsi alle disposizioni recate dal regolamento su ricordato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine concesso dall'art. 39 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, ai proprietari ed utenti di bandite e di riserve già istituite, per uniformarsi alle prescrizioni della legge medesima, viene prorogato al 30 aprile 1924.

Art. 2.

L'accertamento di cui all'art. 2 del regolamento 24 settembre 1923, n. 2448, della esistenza delle bandite di Stato e private e della loro relativa estensione, in ciascuna Provincia, sarà compiuto entro il 30 giugno 1924.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 246. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 216.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Considerato che nel Ministero dell'economia nazionale vi sono unità amministrative, alle quali sono preposti funzionari di grado inferiore a quello di direttore generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'economia nazionale è composto, oltre che dei direttori generali, anche dei funzionari di grado non inferiore al sesto, che abbiano la direzione effettiva di un servizio.

Art. 2.

Restano in vigore le disposizioni contenute nel 2° e 3° capoverso dell'art. 26 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, relative alla composizione dei Consigli di amministrazione dei personali provinciali del Ministero predetto.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — FEDERZONI — DIAZ — REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — CARNAZZA — GENTILE — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 247. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 227.

Istituzione di nuovi fogli di carta bollata per atti civili, giudiziali e stragiudiziali e di fascette bollate provvisorie per le carte da giuoco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, numero 2275, portante la riforma della tariffa di bollo ed altre disposizioni concernenti la stessa materia;

Visti gli articoli 1, 3 e 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2879, relativo alla riforma delle aliquote e delle norme d'applicazione della tassa di bollo sulle carte da giuoco;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire nuovi fogli di carta bollata d'ordinaria dimensione per atti civili, giudiziali e stragiudiziali e nuove fascette bollate provvisorie per le carte da giuoco;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione delle tasse di bollo stabilite dall'art. 1 del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275, sono istituiti nuovi fogli di carta bollata filigranata d'ordinaria dimensione, da L. 0.50; 2; 3; 4; 6 e 10, senza decimi, nè addizionale.

Art. 2.

Nella dimensione e nella filigrana e nei distintivi del bollo la carta bollata da L. 0.50; 2; 3; 4 e 6 sarà uguale a quella ora in uso, salvo l'indicazione dei nuovi valori.

Il bollo ottagonale sui fogli di carta bollata da L. 0.50 ed il bollo circolare sui fogli di carta da L. 2, saranno stampati in nero in testa al foglio nella parte sinistra del riguardante.

Il bollo circolare sui fogli di carta da L. 3 sarà stampato in colore bruno d'Italia.

Il bollo ottagonale sui fogli da L. 4 sarà stampato in nero.

I detti bolli da L. 3 e da L. 4 saranno stampati in testa al foglio nella parte centrale.

Il bollo circolare con corona di perline sui fogli da L. 6, sarà stampato in colore bruno d'Italia, in testa al foglio, nella parte destra del riguardante, fatta eccezione per i fogli di carta per certificati del casellario giudiziale, sui quali il bollo da L. 6 sarà stampato in testa al foglio nella parte centrale.

La carta bollata d'ordinaria dimensione da L. 10 porterà un bollo circolare con corona di perline stampato in colore bruno d'Italia, in testa al foglio, nella parte sinistra del riguardante.

Il prezzo della carta bollata da L. 0.50 sarà stampato nel distintivo del bollo a sinistra della figura. Nei fogli di carta bollata da L. 2; 3; 4; 6 e 10 il relativo prezzo sarà stampato nel distintivo dei bolli a destra della figura.

Art. 3.

Per la riscossione del complemento di tassa sulle carte da giuoco già munite del bollo in vigore al 31 dicembre 1923, di che agli articoli 3 e 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2879, sono istituite due fascette bollate provvisorie da L. 1.50 e da L. 2.

Le dette fascette sono quelle già in uso durante il cessato monopolio di vendita delle carte da giuoco, ed hanno le seguenti caratteristiche:

Le fascette del valore originario di L. 4.50, di colore giallo chiaro recano impressa sovrastampata in nero nel compartimento centrale, la leggenda: « Tassa di bollo complementare sulle carte da giuoco comuni L. 1.50 »;

Le fascette del valore originario di L. 3.80, di colore giallo cupo, recano impressa sovrastampata in nero, nel compartimento centrale, la leggenda: « Tassa di bollo complementare sulle carte da giuoco di lusso L. 2 ».

In ambedue i tipi di fascette l'indicazione del valore originario è cancellata con quattro linee orizzontali stampate in nero.

Art. 4.

La vendita dei nuovi fogli di carta filigranata bollata di ordinaria dimensione e delle fascette bollate provvisorie di che ai precedenti articoli, avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 262. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 226.

Approvazione del progetto per la costruzione di una terza funicolare in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti prodotti dal comune di Napoli per ottenere, a norma dell'art. 2 della legge 11 luglio 1913, n. 921, e dell'art. 16 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, l'approvazione del progetto per la costruzione di una terza funicolare in quella città, tra il Vomero e la Galleria Umberto I (Conte di Mola);

Veduto il progetto all'uopo redatto dagli ingegneri Giovanni Battista Comencini e Guido Milone, nonchè l'elenco particolareggiato degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei relativi lavori;

Viste le deliberazioni in data 29 giugno e 27 luglio 1922, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 17 ottobre successivo, con le quali il Consiglio comunale di Napoli, insieme con lo schema di convenzione da stipularsi coi signori Nicola Daspuro e Luigi De Conciliis per la concessione della costruzione e dell'esercizio della funicolare, approvava il progetto sopra indicato;

Visto il decreto n. 61693, in data 22 dicembre 1922, col quale il prefetto di Napoli ordinava la pubblicazione della domanda di dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto, del relativo piano regolatore e dei piani parcellari;

Ritenuto che, in seguito alla pubblicazione, regolarmente avvenuta, degli atti suddescritti, furono notificate al Comune opposizioni prodotte dai signori:

1° Iovine Antonio;
2° Covino Matilde;
3° Capuano Beatrice e Celentali Marco;
4° Ragozzino Pasquale;
5° Zocchi Concetta;
6° Starace Eduardo;
7° Sodo Gennaro;
8° Caflisch Federico, Eduardo, Giovanni, Carlo e Adolfo, e Ciappa Carlo, Sarlo Adele, Andreassi Adelina, Leopoldi Livia, Giura Vincenzo, Raia Amato Erminia, Antignano Carlo, De Rosa Consiglio, Ferraro Giovanni, Mosca Giuseppe, Di Luggo Ettore e Lorenzo;
9° Pizzicato Teresa;
10° Perrella Giuseppe;
11° Paolillo Maria;
12° Nagar Olimpia;
13° Marigliano Salvatore;
14° Barile Michele;
15° Polime Carolina vedova Libertino;
16° Libertino Gaetano Eduardo;
17° Fermariello Guglielmo e Rodolfo;

Che, inoltre, i signori Adele Rocco Andreassi, Ettore Di Luggo e Carlo Cioffa notificarono il 2 febbraio 1923 un atto di opposizione ai Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e che altro ne fu notificato ad istanza dei suddetti Caflisch al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per i lavori pubblici il 21 agosto 1923;

Considerato che tali opposizioni si riassumono tutte nei seguenti motivi:

a) che non esista, nelle opere progettate, il necessario carattere di pubblica utilità, in quanto la costruzione della terza funicolare non risponderebbe a necessità nè a vantaggio reale della collettività, ma semplicemente a comodità di limitata parte della popolazione;

b) che alle opere stesse non siano applicabili le leggi 15 gennaio 1885, n. 2892; 11 luglio 1923, n. 921, e il decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, in quanto le opere contemplate dal progetto non avrebbero finalità di risanamento o di ampliamento della città e nemmeno di viabilità;

c) che la conservazione delle case ora esistenti, soggette a demolizione per l'esecuzione del progetto, costituisca una utilità pubblica prevalente su quella derivante dalla costruzione della funicolare;

d) che l'aumento del traffico e del movimento derivante dalla funicolare apporterà un danno al corso pubblico cittadino, nella parte di via Roma più ristretta e già inadeguata al bisogno;

e) che i prezzi di espropriazione offerti dai concessionari, sulla base di vecchi imponibili di imposte, siano così inferiori al valore effettivo degli immobili, da rappresentare una spoliazione a danno dei proprietari;

f) che grave pregiudizio derivi ai ricorrenti per essere costretti a rinunziare alle proprie abitazioni o alle sedi della loro attività;

g) che non vi sia esatta corrispondenza tra i fondi espropriandi ed il tracciato indispensabile della funicolare, il quale comprenderebbe terreni non necessari, mentre vi sarebbe escluso un immobile sovrastante la proprietà da espropriarsi;

h) che il cambiamento forzato di alloggio, per taluni ricorrenti, importi un aumento di spesa di affitto che dovrebbe essere indennizzato dai concessionari;

Considerato che alle legge 15 gennaio 1885, n. 2892, che dettò norme speciali per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie al risanamento della città di Napoli, seguirono la legge 11 luglio 1913, n. 921, che estese tali norme anche alle opere interessanti l'ampliamento della città, nonchè il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito poi nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, il quale dichiara, all'art. 16, che le disposizioni precedenti sono applicabili anche se le opere interessino l'edilizia e la viabilità, se pure non abbiano scopi prevalentemente igienici;

Considerato, pertanto, che non può a meno di riconoscersi nelle opere progettate l'estremo della pubblica utilità, quale è stato generalmente riconosciuto da tutti i corpi competenti che esaminarono il progetto;

Considerato che non ha maggiore fondamento l'asserto che alle espropriazioni necessarie all'esecuzione delle opere progettate non siano applicabili le disposizioni delle citate leggi speciali per la città di Napoli, non potendosi contestare le finalità di igiene, di ampliamento e di viabilità delle opere stesse, correlativamente alla demolizione di vecchie abitazioni che saranno sostituite da moderni fabbricati e all'allargamento delle via del Conte di Mola, nonchè alla facilitazione delle comunicazioni tra il centro cittadino e il popoloso rione del Vomero, di cui la nuova opera favorisce indubbiamente lo sfruttamento edilizio;

Considerato che ugualmente insussistente appare il rilievo della prevalente utilità della conservazione delle abitazioni già esistenti, avendo il Comune, nella convenzione coi concessionari, prescritto l'obbligo della costruzione di nuovi fabbricati da rendersi abitabili prima che si inizino le progettate opere di demolizione;

Considerato che, mentre manca ogni dimostrazione dell'asserito danno che deriverebbe al corso pubblico di Via Roma, e tale danno appare eliminabile con opportune disposizioni di polizia urbana, esso non riuscirebbe mai a menomare i vantaggi generali relativi al funzionamento della nuova funicolare;

Considerato che, anche ad ammettere l'attendibilità del rilievo concernente l'insufficiente indennità di espropriazione offerta dai concessionari ai proprietari dei fondi soggetti ad esproprio, possono costoro far valere gli eventuali loro diritti all'equo prezzo, mediante ricorso allo speciale magistrato istituito con l'art. 17 del decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 219;

Considerato che gli eventuali danni, comunque, derivanti dalla necessità di cambiamento di alloggio, costituiscono questioni di interesse privato, le quali non possono avere la prevalenza nei casi di espropriazione per pubblica utilità e che, in ogni modo, tali danni sono per lo meno attenuati dalla progettata costruzione dei nuovi palazzi;

Considerato che è infondata la pretesa di indennità per maggiori oneri di fitto, non essendo simile ragione di compenso prevista dalle leggi sulle espropriazioni;

Ritenuto che le critiche di natura tecnica fatte al progetto appaiono destituite di fondamento dato il giudizio favorevole al progetto stesso dato dai corpi competenti;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dei Comitati riuniti della sezione 1ª e 4ª del 20 novembre 1922, favorevolmente all'applicazione delle disposizioni speciali delle leggi per Napoli, suindicate alle opere progettate ed all'approvazione del relativo piano di espropriazione pubblicato dal comune di Napoli, a condizione che da quest'ultimo sia esclusa la zona relativa al nuovo piano regolatore del quartiere del Petraio, tuttora in corso di studio presso l'amministrazione del Comune;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione centrale consultiva pel risanamento di Napoli e dal Consiglio di Stato (Sezione 1ª) rispettivamente nella seduta del 22 dicembre 1923 e nella adunanza del 16 gennaio 1924;

Visti la legge 11 luglio 1913, n. 921; il decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, e la legge 24 agosto 1921, n. 1290;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, agli effetti della legge 11 luglio 1913, n. 921, e del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, il progetto per la costruzione di una terza funicolare in Napoli, tra il rione del Conte di Mola (Galleria Umberto I) e il Vomero Nuovo, redatto dagli ingegneri Comencini e Milone, a condizione che sia esclusa dal piano delle espropriazioni la zona relativa al nuovo piano regolatore al Petraio.

Tale progetto, col relativo piano delle espropriazioni, sarà, d'ordine Nostro, munito della firma del Nostro Ministro proponente.

Art. 2.

E' assegnato al comune di Napoli un termine di anni tre per l'esecuzione dei lavori e per le occorrenti espropriazioni degli immobili.

Art. 3.

Sono respinte tutte le opposizioni prodotte dalle persone indicate nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 261. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 161.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Spoleto.

N. 161. R. decreto 13 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Spoleto ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 162.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio V. Monti, in Cesena.

N. 162. R. decreto 13 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio V. Monti, in Cesena ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 163.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Cicognini, in Prato.

N. 163. R. decreto 13 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Cicognini, in Prato ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Monleale (Alessandria), di Amantea (Cosenza) e di Buccino (Salerno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monleale, in provincia di Alessandria.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita ha accertato notevoli irregolarità nell'amministrazione del Comune di Monleale ed uno stato di diffuso e preoccupante malcontento nella popolazione.

I tributi, e particolarmente la sovrimposta comunale, sono applicati con aliquote molto elevate; gli impiegati non corrispondono le ritenute di ricchezza mobile sullo stipendio; la gestione degli esercizi finanziari anteriori al 1921 presenta irregolarità contabili non ancora sistemate e per l'esercizio 1923 non sono stati ancora compilati i ruoli delle tasse comunali.

Hanno suscitato inoltre generali lagnanze e proteste i provvedimenti adottati dall'Amministrazione per la costruzione della strada per Villa San Rocco e dell'acquedotto per il capoluogo, opere non urgenti, nè indispensabili ed il cui rendimento non è stato commisurato al costo, specie in relazione alle modeste risorse del bilancio comunale.

Tali circostanze ed insieme l'inerzia dell'Amministrazione nel provvedere su talune questioni di notevole interesse, quali, fra l'altro, l'esecuzione di opere per l'arresto di una frana montana che minaccia le proprietà dei contadini, hanno creato nel paese una atmosfera di diffidenza e di palese ostilità verso l'Amministrazione ed uno stato di tensione degli spiriti, che desta serie preoccupazioni nei riguardi della pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico, si rende, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monleale, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Dante Massucco, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Amantea, in provincia di Cosenza.

MAESTA',

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Amantea, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente effettuata, in seguito a reclami, un'inchiesta, che ha posto in luce la disordinata e partigiana gestione di quella civica azienda.

I pubblici servizi sono assolutamente manchevoli; pericolose le condizioni igieniche dell'abitato, privo di fognature e di sufficiente acqua potabile; trascuratissima la nettezza urbana; inadeguata la pubblica illuminazione; situate in locali antigienici ed indecorosi le scuole; irregolare il servizio di assistenza sanitaria e di fornitura dei medicinali ai poveri.

Il carico tributario è ripartito con stridenti sperequazioni e l'applicazione delle tasse locali è stata fatta con criteri partigiani; l'esame dei conti è in ritardo ed i conti per gli esercizi 1921 e 1922 non sono stati ancora resi; la gestione del dazio in economia è affidata ad un direttore privo di cauzione e la riscossione dei relativi proventi viene effettuata con bollettari non vidimati.

E' stata persistentemente trascurata la soluzione di vitali problemi; non si è dato alcun impulso alla esecuzione di opere pubbliche di assoluta necessità; si è spiegato biasimevole favoritismo nel conferimento degli impieghi comunali.

In seguito alla contestazione degli addebiti relativi alle irregolarità sopra accennate, l'Amministrazione ha dato deduzioni che non valgono a diminuire la gravità dei principali rilievi fatti dall'inquirente.

Intanto il disordine dei pubblici servizi ed i criteri partigiani, cui si è informata sinora la gestione della civica azienda, hanno determinato nella popolazione una vivace opposizione, che va sempre più accentuandosi, così da legittimare il timore di pericolosi turbamenti della pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di una radicale riorganizzazione dei servizi, è quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Amantea, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Luigi Ricci, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Buccino, in provincia di Salerno.

MAESTÀ,

Una recente inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Buccino ha posto in luce molteplici e gravi irregolarità.

L'ufficio comunale è in disordine, l'archivio è disorganizzato, l'anagrafe non funziona, il servizio di esattoria-tesoreria, conferito per conferma, nonostante le offerte vantaggiose di vari aspiranti, non procede regolarmente; i conti consuntivi dal 1911 in poi non sono stati più deliberati; non fu ancora liquidata la contabilità 1921 e retro dei servizi di approvvigionamento annonario; trascurata è la gestione del patrimonio, non essendosi, fra l'altro, curato il reimpiego di notevoli capitali provenienti da alienazioni ed affrancazioni; sperequazioni si verificano nell'applicazione, dei tributi locali, i più importanti servizi pubblici, e specialmente quelli di annona, della manutenzione stradale, di igiene e polizia mortuaria, sono in abbandono; trascurato è il vitale problema dello approvvigionamento idrico.

Su tutte queste gravi manchevolezze ed irregolarità fu già da tempo, in seguito a precedente inchiesta, richiamata l'attenzione dell'Amministrazione, la quale però, mentre non dette giustificazioni sufficienti, non curò affatto di eliminarle.

Questo stato di cose ha finito per determinare nella popolazione un vivo malcontento, che costituisce un permanente e grave pericolo per la pubblica tranquillità

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto della civica azienda, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, numero 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Buccino, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Antonio Vaccari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del su citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1924.

Divieto alla Società anonima « Fata Morgana », con sede in Reggio Calabria, di assumere nel Regno rischi di assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Considerato che la Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Fata Morgana », con sede in Reggio Calabria, non ha compiutamente ottemperato alle disposizioni dell'art. 33 del citato decreto;

Determina:

Alla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Fata Morgana », con sede in Reggio Calabria, via Romana, casa Trapani-Lombardo, è fatto divieto di assumere nel Regno rischi di assicurazione.

Roma, addì 23 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI.

Istituzioni culturali delegate a gestire scuole non classificate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, sulla classificazione delle scuole elementari e sulla trasformazione di quelle di scarso rendimento;

Veduta la domanda con la quale le qui appresso indicate istituzioni culturali, aventi giuridica personalità, chiedono di essere delegate a gestire le scuole non classificate;

Riconosciuta la idoneità delle stesse a ricevere la delega in applicazione del sopracitato Regio decreto;

Decreta:

Le istituzioni culturali qui appresso indicate:

Il Comitato per l'educazione del popolo con sede in Genova;

L'Ente nazionale di cultura con sede in Firenze;

L'Associazione nazionale per gl'interessi del Mezzogiorno con sede in Roma;

La Società Umanitaria con sede in Milano;

Le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine con sede in Roma;

Il Consorzio nazionale per la emigrazione e il lavoro con sede in Roma,

sono delegate per il triennio 1923-24 1925-26 per l'applicazione del citato Regio decreto in relazione agli articoli su menzionati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 novembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, sulla classificazione delle scuole elementari e sulla trasformazione di quelle di scarso rendimento;

Veduta la domanda con la quale il Gruppo d'azione per le scuole del popolo in Milano, eretto in Ente morale con R. decreto 6 gennaio 1924, n. 25, chiede di essere delegato a gestire le scuole non classificate;

Riconosciuta la idoneità dello stesso a ricevere, in applicazione del soprácitato Regio decreto, la delega già concessa con decreto Ministeriale 23 novembre 1923 ad altre istituzioni culturali;

Decreta:

Alle Associazioni culturali delegate pel triennio 1923-24 1925-26 per l'applicazione del citato R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, in relazione agli articoli sopra indicati, è aggiunto il Gruppo d'azione per le scuole del popolo, con sede in Milano.

Roma, addì 19 febbraio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono del tesoro 5 % quinquennale undicesima emissione n. 924 di L. 5000 è stato erroneamente intestato a Patti Giuseppina fu Luigi vedova di Elpino Ruotolo con usufrutto a favore di d'Ambrosio Francesca Paola *fu Luigi* mentre invece doveva intestarsi come sopra, col vincolo d'usufrutto a d'Ambrosio Francesca Paola *fu Lorenzo*.

Ai termini dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza intervento di opposizione si procederà alla rettifica della paternità dell'usufruttuaria.

Roma, 19 gennaio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE

(2ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i buoni 5 per cento triennali, tredicesima emissione. n. 179 di L. 9400 e n. 180 di L. 7300, sono stati erroneamente intestati a Bellegrandi Faustino fu Achille Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Guizzetti Orsolina vedova Bellegrandi, il secondo con usufrutto alla madre, mentre doveva intestarsi a Bellegrandi Fausto Vittorio di Emilio, ecc

Ai sensi dell'art 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, senza intervento di opposizione si provvederà alla rettifica.

Roma, 2 febbraio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 47

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	101 50	Belgio	88 36
Londra	99 172	Olanda	8 62
Svizzera	398 88	Pesos oro	17 975
Spagna	292 625	Pesos carta	7 91
Berlino	—	New-York	23 031
Vienna	0 032	Oro	444 39
Praga	66 85		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 —
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	94 67
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 23

Bollettino N. 48

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	99 40	Belgio	86 18
Londra	99 53	Olanda	8 655
Svizzera	400 60	Pesos oro	18 07
Spagna	293 75	Pesos carta	7 95
Berlino	—	New York	23 14
Vienna	0 0325	Oro	446 49
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 75
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 125
	5.00 % netto	94 52
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 50

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.